



REPUBBLICA ITALIANA

N. **2093/07** Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.884/07 Reg.Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI - SEZIONE III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 884 del 2007 proposto da

INIZIATIVE AGRICOLE PUGLIESI (I.A.P.) di Montagano Cira

Daniela & C. S.n.c., con sede in San Severo, in persona della socia accomandataria amministratore pro-tempore Montagano Cira Daniela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci e Pasquale Soldano ed elettivamente domiciliata in Bari a corso Giuseppe Mazzini n. 134/b presso lo studio dell'avv. Salvatore Basso, per mandato a margine del ricorso;

CONTRO

COMUNE di SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Carlino e con questi elettivamente domiciliato in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 52 presso lo studio dell'avv. Maria Petrocelli, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di San Severo sulla diffida del 21 febbraio 2007 intesa all'emanazione di determinazione sulla istanza della ricorrente di riqualificazione della destinazione urbanistica di suoli a essa appartenenti ubicati in San

Severo e distinti in catasto al foglio n. 78 particella n. 68, 88, 1430, 1878 e 1879

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 31 luglio 2007, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Vincenzo Antonucci per la società ricorrente e l'avv. Mario Carlino per il Comune di San Severo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso notificato il 21-22 giugno 2007 e depositato in segreteria il 25 giugno 2007, Iniziative Agricole Pugliesi (I.A.P.) di Montagano Cira Daniela & C. S.n.c., con sede in San Severo, in persona della socia accomandataria amministratore pro-tempore Montagano Cira Daniela, ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di San Severo sulla diffida del 21 febbraio 2007, intesa alla riqualificazione della destinazione urbanistica di suoli ad essa appartenenti ubicati in San Severo e distinti in catasto al foglio n. 78 particella n. 68, 88, 1430, 1878 e 1879, già gravati in parte da vincolo decaduto di asserita inedificabilità a verde pubblico.

Costitutosi in giudizio, il Comune di San Severo ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, per essere in corso il procedimento di adozione del nuovo piano urbanistico generale, e la sua infondatezza perché la tipizzazione a verde pubblico costituisce vincolo

conformativo non soggetto a decadenza, e su parte del suolo gravato dal detto vincolo la società ricorrente avrebbe già realizzato insediamento a uso agricolo sanato.

Nella camera di consiglio del 31 luglio 2007 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è procedibile, ammissibile e fondato nei sensi di seguito precisati.

1.1) E' incontestato, in punto di fatto, che i suoli appartenenti alla ricorrente sono assoggettati in parte a vincolo di destinazione a verde pubblico: dal certificato di destinazione urbanistica esibito dall'amministrazione comunale risulta, infatti, che le particelle nn. 68, 88 e 1430 "ricadono completamente in area destinata a verde pubblico", mentre per la particella n. 1878 tale destinazione riguarda ha. 0.96.08 (su superficie complessiva di ha. 1.50.00) e per la particella n. 1879 ha. 0.08.00 (su superficie complessiva di ha. 0.15.73).

Quanto alle porzioni a verde pubblico, il detto certificato non chiarisce a quale delle tre tipologie enumerate dalle N.T.A. del P.R.G. vigente (esibite dalla ricorrente) pertenga il vincolo, ossia se esso si riferisca alle destinazioni di cui alle lettere a) e c) (rispettivamente giardini pubblici con o senza attrezzature di gioco e chioschi per i bar e zone sportive con attrezzature per i giochi e l'atletica leggera), per i quali può sostenersi l'effettiva natura meramente conformativa del vincolo, in funzione della realizzazione degli interventi anche ad opera dei

privati, oppure alla destinazione di cui alla lettera b) (parchi pubblici in cui è vietata qualsiasi costruzione stabile o provvisoria), che in relazione alla preclusione di ogni intervento e utilizzazione dell'area assume valenza sostanzialmente espropriativa.

Nessun rilievo sull'interesse alla chiarificazione della destinazione urbanistica delle dette porzioni di suoli può assumere la circostanza che in difformità dalla destinazione urbanistica e, a quanto è dato di comprendere, con abusi edilizi sanati, la società ricorrente abbia realizzato su parte dei suoli un insediamento agricolo.

1.2) In tale contesto, mentre non può assumere alcuna valenza la mera pendenza di procedura in itinere per l'adozione del piano urbanistico generale, allo stato pervenuta alla sola approvazione del documento programmatico preliminare, non può non accertarsi e dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere ad adottare determinazioni in ordine alla qualificazione urbanistica del suolo appartenente ai ricorrenti, naturalmente con riferimento a quella porzione che risulti gravata da vincoli di natura espropriativa, in quanto nello specifico la destinazione a verde agricolo sia incompatibile con la realizzazione di interventi a cura dei privati, con fissazione di termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale, e contestuale nomina di commissario ad acta, individuato nel Signor Dirigente del Settore urbanistica dell'Assessorato regionale all'urbanistica e assetto del territorio, con facoltà di delegare altro funzionario dello stesso settore, perché

provveda in vece e a spese del Comune San Severo nell'ulteriore e consecutivo termine di 120 giorni, ponendo altresì a carico del Comune di San Severo il compenso per l'attività sostitutiva, liquidato in complessivi € 3.500,00.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari - Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe n. 884 del 2007 e per l'effetto:

1) dichiara l'obbligo del Comune di San Severo di provvedere nel termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale, all'adozione delle proprie determinazioni in ordine alla qualificazione urbanistica del suolo appartenente alla società ricorrente, nei sensi di cui in motivazione;

2) nomina quale commissario ad acta del Dirigente del Settore Urbanistica dell'Assessorato regionale all'assetto del territorio e urbanistica, con facoltà di delegare altro funzionario dello stesso settore, perché provveda in vece e a spese del Comune di San Severo nell'ulteriore e consecutivo termine di giorni 120 (centoventi), ponendo altresì a carico del Comune di Foggia il compenso per l'attività sostitutiva, liquidato in complessivi €3.500,00;

3) condanna il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2007, con l'intervento dei magistrati:

| | | |
|----------|-------------|-----------------|
| Amedeo | URBANO | Presidente |
| Leonardo | SPAGNOLETTI | Componente est. |
| Federica | CABRINI | Componente |

*Publicata mediante deposito
in Segreteria il 5 settembre 2007*

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)